



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 15 novembre 2019, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo con riserva di motivi in data 2/11/2019, pervenuto in data 4/11/2019, prot. n. 279, dell'Amatori Rugby Catania SSDARL, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Guido Sciacca, con successiva integrazione dei motivi in data 5/11/2019, prot.n.282, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale, nella riunione del 30/10/2019, Comunicato A/02/GS, pubblicato in data 31/10/2019, con cui è stata comminata, in relazione alla gara del Campionato Nazionale Serie A, girone 3, del 27/10/2019, Rugby Noceto FC Soc. Coop. SD v Amatori Rugby Catania SSDARL, alla società reclamante la sanzione pecuniaria di Euro 700,00 per la violazione dell'art. 30/1, lett. b), (lancio di sacchetto con ghiaccio), Regolamento di Giustizia, inasprita ad Euro 1.200,00 (milleduecento/00), ai sensi dell'art. 15/1, del medesimo Regolamento, e al tesserato Sig. Massimiliano Vinti, dirigente accompagnatore della stessa società, l'interdizione di tre settimane (dal 31/10/2019 al 20/11/2019 compresi), per la violazione dell'art. 28/1, lett. k), (atto contrario allo spirito del gioco), Regolamento di Giustizia, e tenuto conto della riscontrata recidiva di cui all'art. 15/1 del medesimo Regolamento.

F A T T O

Con preavviso di reclamo pervenuto in data 4/11/2019, in seguito integrato con i motivi, l'Amatori Rugby Catania SSDARL, in persona del legale rappresentante, ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale, Comunicato A/02/GS, nei confronti della medesima reclamante e del dirigente accompagnatore Sig. Massimiliano Vinti, per quanto avvenuto nel corso della gara del 27/10/2019 del girone 3 del Campionato Nazionale di Serie A, Rugby Noceto FC Soc. Coop. SD v



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Amatori Rugby Catania SSDARL, e precisamente un “lancio di sacchetto del ghiaccio” e un “atto contrario allo spirito del gioco”.

Nel reclamo *de quo* la società espone che nel corso della gara di cui è impugnazione un giocatore Antony Virzì Citarra dell'Amatori Rugby Catania, placcato, mentre si trovava a terra oltre la linea di delimitazione del campo, era colpito violentemente al volto con un calcio da un giocatore della squadra avversaria e perdeva copiosamente sangue dal naso, che poi risultava fratturato, come attestato da certificazione prodotta dell'intervento chirurgico effettuato in data 29/10/2019. La società reclamante prosegue precisando che, a seguito di ciò, il Sig. Massimiliano Vinti si avvicinava al giocatore Virzì Citarra per prestargli soccorso, ma era colpito al volto dal giocatore Francesco Masini del Rugby Noceto e, quindi, si difendeva con una cartellina in materiale plastico. La medesima società, pertanto, evidenzia che la condotta del Sig. Vinti era nell'occasione stata determinata solo per aiutare il giocatore dell'Amatori Catania e di evitare di essere colpito ulteriormente.

Per quanto concerne la sanzione inflitta al sodalizio, nel reclamo è dedotto che, a seguito dell'episodio sopra descritto, si formava un generale parapiglia tra le due squadre davanti alla panchina dell'Amatori Rugby Catania nel corso del quale un giocatore del Rugby Noceto avrebbe lanciato una busta del ghiaccio che colpiva al volto l'arbitro e, quindi, è contestato come alla luce del referto arbitrale, dalla posizione distante in cui si trovava l'arbitro rispetto al luogo del lancio, nonché della confusione generata dal numero delle persone che ostacolavano la vista, si sia potuto sostenere che il lancio in questione provenisse da tesserati dell'Amatori Rugby Catania.

La società reclamante, quindi, conclude chiedendo a questa Corte l'annullamento delle sanzioni inflitte nel provvedimento impugnato.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 6/11/2019, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio in data 15/11/2019.

Alla predetta camera di consiglio nessuno compariva per la società reclamante, mentre era presente il Procuratore federale, Avv. Salvatore Bernardi, il quale evidenziava che non vi erano elementi per accogliere il reclamo e ne chiedeva il rigetto.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalla circostanza che nel corso della gara del Campionato Nazionale di Serie A, girone 3, in data 27/10/2019, Rugby Noceto FC Soc. Coop. SD v Amatori Rugby Catania SSDARL, sarebbe stato lanciato un sacchetto del ghiaccio ad opera di giocatori della società reclamante e sarebbe avvenuto un atto contrario allo spirito del gioco da parte del Sig. Massimiliano Vinti, dirigente accompagnatore della stessa società.

Preliminarmente, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

A tal riguardo, si rileva che sui fatti oggetto del provvedimento impugnato, il sig. Luigi Palombi, arbitro della gara, nel proprio referto, Modulo D, ha scritto che *“Al 39 minuto del secondo tempo, a seguito di un contatto duro ma valutato dall’assistente Crepaldi fortuito tra il volto del giocatore 20 Catania in seguito sostituito temporaneamente per ferita sanguinante e un giocatore del Noceto, avvenuto a pochi metri dalla linea del di touche e in prossimità della panchina del Catania, si scatenava un parapiglia tra i giocatori delle due squadre che si trovavano nelle immediate vicinanze dal luogo dello scontro. Sia io che il mio collega Crepaldi riuscivamo a notare tre interventi degni di segnalazione.*

- 1) numero 30 Noceto colpiva al volto con un pugno l’accompagnatore del Catania.
- 2) l’accompagnatore del Catania rispondeva al pugno colpendo alla testa il giocatore nr 30 con una cartellina di plastica.
- 3) il numero 0 del Catania accorreva in difesa del suo accompagnatore colpendo con un pugno il busto del giocatore 30 noceto.

Tutti i fatti sono riportati nei modelli C e C1.

Da ultimo faccio presente che durante lo svolgimento dei fatti, mentre sia io che il mio collega Crepaldi eravamo concentrati ad osservare eventuali azioni illecite all’interno dell’assembramento dei giocatori, dalla panchina del Catania veniva lanciato ad altezza d’uomo un sacchetto di plastica trasparente contenente dei cubetti di ghiaccio che, dopo avere sfiorato la spalla di un giocatore del Noceto, mi colpiva all’altezza della fronte procurandomi una ferita lacero contusa delle dimensioni di circa un 1 cm nella regione del sopracciglio destro con perdita di sangue. Venivo soccorso dalla dottoressa di campo che tamponava la ferita e mi lasciava una garza per fermare la perdita di sangue.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Quando riprendevo il gioco non vi era più perdita di sangue. A fine partita la dottoressa mi disinfettava e applicava uno strip per avvicinare i lembi della ferita. Sia i giocatori che l'accompagnatore allontanati dal campo di gioco venivano a porgere le proprie scuse a fine partita".

Inoltre, come precisato dall'arbitro nel referto, nel Mod. C1 riguardo all'espulsione del Sig. Massimiliano Vinti è scritto che: *"dopo avere subito il colpo sferrato dal giocatore nr 30 del Noceto (Francesco Masini nda) il sopracitato colpiva lo stesso giocatore con una cartellina in materiale plastico nella testa. Specifico che il colpo veniva portato con il lato largo della cartellina e non di taglio".*

Il Collegio osserva che dall'ampio resoconto scritto nel referto arbitrale risulta pienamente confermato che il lancio del sacchetto di plastica contenente i cubetti di ghiaccio che ha colpito al volto l'arbitro della gara è avvenuto dalla panchina della società reclamante e che il dirigente accompagnatore, Sig. Massimiliano Vinti, ha colpito sulla testa con una cartellina di plastica un giocatore avversario.

Nel contempo, appare evidente che riguardo alla vicenda oggetto di impugnazione nulla è stato provato dalla società reclamante per dimostrare una situazione di fatto diversa rispetto a quella puntualmente descritta nel referto arbitrale.

Nel caso di specie, pertanto, risultano integrate la fattispecie di cui all'art. 30/1, lett. b), del Regolamento di Giustizia, che sanziona pecuniariamente fino a Euro 1.000,00, l'illecito tecnico per responsabilità oggettiva del soggetto affiliato, quando siano stati lanciati sassi o altri oggetti contro un ufficiale di gara, e quella di cui all'art. 28/1, lett. k), del medesimo Regolamento, che sanziona il tesserato non partecipante agonisticamente alla gara, che commette all'interno del recinto di gioco qualsiasi atto contrario allo spirito del gioco, con l'interdizione da dieci giorni a un mese e quindici giorni.

Il Collegio, inoltre, per completezza di valutazione del reclamo, rileva che il giocatore del Rugby Noceto Sig. Francesco Masini, che ha colpito con un pugno al volto il Sig. Massimiliano Vinti, è stato a sua volta espulso e poi sanzionato dal Giudice Sportivo Nazionale con la squalifica di tre settimane.

Al riguardo, la Corte precisa che ritiene di non riconoscere nel caso di specie la circostanza attenuante



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), del Regolamento di Giustizia, che disciplina l'aver agito a seguito di un fatto ingiusto determinante lo stato d'ira dell'agente, in quanto, per proprio costante indirizzo, detta attenuante non viene applicata quando il gesto ha natura ritorsiva o, comunque, per giustificare il farsi giustizia da sé nel recinto di gioco, sostituendosi all'autorità arbitrale, che peraltro nella fattispecie è intervenuta sanzionando il giocatore avversario autore del "fatto ingiusto", soprattutto in uno sport universalmente considerato di esempio per il rispetto delle regole e dell'avversario quale è il rugby.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, questa Corte, pertanto, in ragione del potere discrezionale di cui all'art. 14 del Regolamento di Giustizia, ritiene che con il provvedimento impugnato siano state inflitte sanzioni adeguate al caso di specie, anche per quanto concerne l'applicazione della recidiva di cui all'art. 15 del Regolamento di Giustizia, su cui nulla è stato eccepito nel reclamo *de quo*.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 11, 14, 15, 28/1, lett. k), (atto contrario allo spirito del gioco), e 30/1, lett. b), (lancio di oggetti), del Regolamento di Giustizia;
- rigetta il reclamo;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 15 novembre-23 dicembre 2019

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali